



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.D.G. nr. 6145 del 06.05.2008 recante “Criteri e modalità per la verifica ex art. 12 del D.Lgs. nr. 42/2004 dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fini di lucro;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. n. 42/04 e ss. mm. ed ii., sulla chiesa denominata “**Chiesa dell'Angelo Custode ed annessa cripta**”, sita in Via Sgroppillo snc nel territorio di San Gregorio di Catania frazione Cerza, di proprietà mista (pubblica e privata) come da allegato elenco ditte proprietarie ;
- ACCERTATO che la chiesa sopra menzionata, così come evidenziata con perimetrazione rossa nell'allegata planimetria catastale, il tutto individuato al catasto del Comune di San Gregorio di Catania al F.M. nr. 74 partt. nr. 60 sub 2 e 3 (proprietà mista) , per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica riveste interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante ai sensi dell' art. 10 comma 1 e comma 3 lett. a) del menzionato D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii. e dell'art. 2 della L.R. nr. 80 dell'1.08.1977 in quanto rappresenta un mirabile esempio di architettura sacra di fine Ottocento;
- RITENUTO necessario definire un'area di rispetto, al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene culturale sopra individuato, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, dettando particolari prescrizioni ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss .mm. ed ii. sul terreno circostante il bene, identificato in catasto con partt. nr. 1187 (proprietà pubblica), nr. 1196 (corte di proprietà pubblica), nr. 1191 (proprietà pubblica) e nr. 1186. (q.p. di proprietà privata) del F.M. nr. 4, così come evidenziato con campitura a tratto obliquo in colore verde nell'allegata planimetria;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/04 e della L.R. n. 80/77 il bene sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;

DECRETA

- ART.1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, la chiesa denominata “**Chiesa dell'Angelo Custode ed annessa cripta**”,

sita in Via Sgroppillo snc nel territorio di San Gregorio di Catania , frazione Cerza , di proprietà mista (pubblica e privata) come da allegato elenco ditte proprietarie, così come evidenziata con perimetrazione rossa nell' allegata planimetria catastale, il tutto individuato al catasto del Comune di San Gregorio di Catania al F. M. nr. 4 part. nr. 60 sub 2 e 3 (di proprietà mista), ai sensi degli artt. 12 e 13 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., è dichiarata di interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 10, comma 1 e comma 3 lett. a) del D. Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L. R. n. 80/77, e resta pertanto sottoposta a tutte le prescrizioni contenute nelle predette leggi.

ART.2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico, artistico, architettonico, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere demolito, modificato o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D.Lgs. medesimo.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.

ART. 3) Al fine di garantire le condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale del bene tutelato, il terreno circostante il bene, identificato in catasto con partt. nr. 1187 (proprietà pubblica), nr. 1196 (corte di proprietà pubblica), nr. 1191 (proprietà pubblica) e nr. 1186 (quota parte di proprietà privata) del F.M. nr. 4, così come evidenziato con campitura a tratto obliquo in colore verde nell'allegata planimetria resta sottoposto alle seguenti prescrizioni:

♦ Per i suddetti terreni si prescrive la inedificabilità assoluta

ART.4) Per quanto non espressamente contemplato nel seguente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART.5) La relazione tecnica, il foglio di mappa catastale con l'evidenziazione del bene, l'elenco ditte proprietarie e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di San Gregorio di Catania (CT), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Altresì, i dati identificativi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito web della Regione Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana www.regione.sicilia.it/beni_culturali.

ART.6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nonché ricorso innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 24 settembre 2014

IL DIRIGENTE GENERALE
Giglione FIRMATO

